



# COMUNE DI CASALETTO VAPRIO

Provincia di Cremona

COPIA

Codice ente	<b>10723 6</b>
DELIBERAZIONE N. <b>94</b> Data <b>21-11-2025</b>	

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: ONERI DI URBANIZZAZIONE IN MATERIA EDILIZIA - CONFERMA  
ANNO 2026**

L'anno **duemilaventicinque** addì **ventuno** del mese di **novembre** alle ore **11:00** .

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i componenti la Giunta Comunale. All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presente Assente
<b>Ilaria Dioli</b>	<b>Sindaco</b>	<b>Presente</b>
<b>Edoardo VOLA</b>	<b>Assessore</b>	<b>Assente</b>
<b>Elodia MARAZZI</b>	<b>Assessore</b>	<b>Presente</b>

Totale presenti   **2**

Totale assenti    **1**

Partecipa alla adunanza in videoconferenza **Irene Panzera** la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **Ilaria Dioli** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

## LA GIUNTA COMUNALE

Si dà atto che la seduta viene svolta in modalità “videoconferenza” e “in presenza” ai sensi del vigente Regolamento comunale disciplinante le sedute in videoconferenza degli organi collegiali così come approvato con deliberazione consiliare n. 26 del 25.07.2022 ed ai sensi dell’art. 50, comma 2, del D. L.vo 18.8.2000 n. 267 previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente.

### **PREMESSO:**

- che il D.P.R. 06.06.2001 n. 380, all’art. 16 stabilisce che *“il rilascio del Permesso di Costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione”* e demanda ai Comuni di stabilire l’entità del contributo in base a tabelle parametriche definite dalla regione e che di tale contributo vi è altresì trattazione all’art. 43 della L.R. n. 12/2005;
- che la Regione Lombardia con Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 60, modificata ed integrata con leggi regionali 05.12.1977 n. 61 e 19.07.1978 n. 44, aveva individuato le norme di attuazione della sopra citata Legge 10/1977, e con deliberazione del Consiglio Regionale 28.07.1977 n. II/557 aveva provveduto ad approvare le tabelle parametriche per la determinazione da parte dei comuni degli oneri di urbanizzazione;
- che la Legge 24 dicembre 1993 n. 537, all’art. 7, prescriveva che *“gli oneri di urbanizzazione di cui al già articolo 5 della legge 28 gennaio 1977 n.10 fossero aggiornati ogni quinquennio dai comuni, in conformità alle relative disposizioni regionali, in relazione ai riscontri e prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e generale”*;
- che all’art. 44 della L.R. 11.03.2005 n. 12 è previsto che: *“Gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria sono determinati dai comuni, con obbligo di aggiornamento ogni tre anni, in relazione alle previsioni del piano dei servizi e a quelle del programma triennale delle opere pubbliche, tenuto conto dei prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, incrementati da quelli riguardanti le spese generali”*;

**RICHIAMATA** la deliberazione di Giunta Comunale N. 36 del 02.07.2014 relativa all’aggiornamento delle tariffe degli oneri di urbanizzazione, al costo di costruzione;

**VISTO ALTRESÌ** l’art. 43 comma 2 bis della L.R. 12/2005 così come introdotto dalla L.R. 4/2008 che recita *“Gli interventi di nuova costruzione che sottraggono superfici agricole nello stato di fatto sono assoggettati ad una maggiorazione percentuale del contributo di costruzione, determinata dai comuni entro un minimo dell’1,5 ed un massimo del 5 per cento, da destinare obbligatoriamente a interventi forestali a rilevanza ecologica e di incremento della naturalità”*;

**PRESO ATTO** che in assenza di diversa individuazione delle aree agricole di fatto, da parte del comune, ai sensi del paragrafo 1.2 secondo capoverso dell’allegato 1 alla DGR 8/8757 trova comunque applicazione la maggiorazione prevista dal comma 2 bis dell’art. 43 della L.R. 12/2005 da intendersi pari al 5% del contributo di costruzione, da applicarsi nelle aree agricole nello stato di fatto individuate da apposita perimetrazione formulata dalla Regione Lombardia consultabile e scaricabile dal geo-portale regionale;

**PRESO ATTO** del contenuto della deliberazione giunta regionale della Lombardia n. 8758 del 22 dicembre 2008 pubblicata sul BURL 2/2009 avente ad oggetto: *“Linee guida per l’applicazione del comma 2-bis dell’art. 43 della L.R. 12/05 «Legge per il governo del territorio», in merito alla maggiorazione del contributo di costruzione”* che prevede al punto 1.2 *“Adempimenti comunali”* *“Entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente provvedimento, ciascuna Amministrazione comunale provvederà con deliberazione consiliare, secondo le indicazioni delle presenti linee guida:*

- 1) all’individuazione delle aree agricole nello stato di fatto e loro rappresentazione;
- 2) all’individuazione della maggiorazione del contributo di costruzione, entro un minimo dell’1,5 ed un massimo del 5 per cento dello stesso;

**ATTESO** che il Comune di Casaleto Vaprio non ha deliberato entro le date stabilite dalla sopra richiamata deliberazione Regionale;

**PRESO ATTO** che in assenza della sopra citata deliberazione l’individuazione delle aree agricole di Regione Lombardia secondo le disposizioni stesse Regionali (Punto 1) del paragrafo 1.2 degli adempimenti

comunali della delibera) come da allegato diviene un riferimento indipendentemente dalle scelte di pianificazione generale dettate con l'approvazione del PGT;

**RILEVATO** che ai sensi della sopra citata delibera la maggiorazione del contributo si applica solo per le nuove costruzioni nelle aree agricole nello stato di fatto di cui al punto precedente;

**RITENUTO** di dare concreta attuazione alla suddetta D.G.R. confermando la maggiorazione del contributo nelle nuove costruzioni;

**RITENUTA** la propria competenza in materia ai sensi dell'art.48 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**ACQUISITI** il parere di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267,

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese dai presenti e votanti:

### **D E L I B E R A**

- 1) di confermare gli oneri di urbanizzazione così come determinati dall'allegata tabella, che dovranno essere applicati e versati con decorrenza dal 01.01.2026, anche se riferiti a titoli abilitativi emanati e presentate prima di tale data;
- 2) di stabilire nel 10% il contributo del costo di costruzione per gli interventi con destinazioni commerciali, terziario direttivo, turistico, alberghiero, ricettivo;
- 3) di confermare la maggiorazione del 5% dell'importo del contributo di costruzione relativamente per tutti i casi di nuova costruzione da realizzarsi nelle aree agricole di fatto stabilite da Regione Lombardia e come da allegato a partire dall'esecutività della presente deliberazione;
- 4) di dare atto che i proventi riscossi dovranno essere impegnati per opere d'interventi forestali e di rilevanza ecologica entro tre anni dalla riscossione;
- 5) le somme riscosse e non impegnate nei tre anni confluiranno nel fondo aree verdi di Regione Lombardia;
- 6) di trasmettere copia della presente deliberazione all'ufficio tecnico per l'assunzione degli adempimenti di competenza;

indi:

LA GIUNTA COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza del deliberato;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese dai presenti e votanti:

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

**COMUNE DI CASALETTO VAPRIO**  
**Provincia di Cremona**

**SEDUTA DELLA GIUNTA COMUNALE del 21-11-2025**

**Delibera N° 94**

**Oggetto: ONERI DI URBANIZZAZIONE IN MATERIA EDILIZIA - CONFERMA ANNO 2026**

---

---

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**  
ART. 49 D.LGS. n. 267/2000

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Lì, 17-11-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO  
F.to ISABELLA DENTI

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**  
ART. 49 D.LGS. n. 267/2000

Si esprime parere Favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Lì 18-11-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to Anna Maria Cantoni

---

---

Il presente verbale viene così sottoscritto:

Il Sindaco Presidente  
F.to Ilaria Dioli

Il Segretario Comunale  
F.to Irene Panzera

---

---

**ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE**

Si attesta:

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 24-11-2025 ed  
ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Irene Panzera

---

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Casaletto Vaprio li, 24-11-2025

Il Segretario Comunale  
Irene Panzera

---

---

**ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 04-12-2025  
T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del

Lì,

Il Segretario Comunale  
Irene Panzera

---

---

**PROCEDURA DI CONTROLLO (Artt. 126, 127 e 133 del D.lgs 18.08.2000, n. 267)**

A seguito dell'entrata in vigore della Legge Costituzionale 18.10.2001, n. 3, con la quale sono stati abrogati gli artt. 125 e 130 della Costituzione, che prevedevano i controlli sugli atti amministrativi di regioni ed enti locali, il presente provvedimento **non è più soggetto** al controllo di legittimità previsto dagli artt. 126, 127 e 133 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

---

---